

ORGANISMO PARITETICO REGIONALE DELL'ARTIGIANATO LOMBARDIA

O.P.R.A.

Regolamento

Il presente regolamento definisce le regole di funzionamento O.P.R.A., in relazione ai compiti previsti dall'Ipotesi Accordo Interconfederale Regionale del 19 dicembre 2012, ratificata il 20 febbraio 2013, applicativo dell'Accordo nazionale del 13/09/2011.

L'O.P.R.A. è impegnato a garantire un comportamento coerente ed uniforme in ambito regionale in ordine all'attuazione del richiamato Accordo Regionale.

L'O.P.R.A. provvederà a comunicare a ciascuna impresa, all'INAIL Regionale e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti i nominativi degli RLST, all'atto della individuazione ed in occasione di modifica.

L'O.P.R.A. ha sede in Milano in viale Vittorio Veneto 16/A presso la sede di ELBA (Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato) e si avvale della collaborazione dello stesso per le funzioni di referente tecnico e attività operativa (amministrazione, ecc.) regolata da apposita convenzione tra gli Enti.

L'organismo dell'OPRA è il Consiglio O.P.R.A.

Il Consiglio dell'O.P.R.A. è costituito da 12 componenti di cui sei nominati congiuntamente in rappresentanza delle OO.AA. e sei nominati congiuntamente in rappresentanza delle OO.SS. e restano in carica due anni.

L'O.P.R.A. nomina due Coordinatori, uno su designazione dei soci CONFARTIGIANATO, CNA, CLAAI e CASARTIGIANI, uno su designazione dei soci CGIL, CISL e UIL e durano in carica due anni, con funzioni e compiti previsti art. 8.6, 8.7, 8.8, dello Statuto O.P.R.A.

Il Consiglio dell'OPRA istituisce apposito c/c bancario a firma congiunta dei due Coordinatori.

La convocazione del Consiglio OPRA è effettuata di norma a mezzo di posta elettronica o altre modalità ritenute congrue.

Il Consiglio OPRA predispose il programma annuale di lavoro e di attività condiviso dalle Parti Sociali, a supporto delle imprese e dei lavoratori ed incentrato sui rischi generali e specifici inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Consiglio OPRA definirà un calendario annuale di incontri con gli OPTA e gli RLST al fine di sviluppare un forte coordinamento e adeguate collaborazioni, in merito agli obiettivi prefissati e tenendo in considerazione le buone pratiche sviluppate a livello territoriale.

Come previsto dall'art. 6.1 dello Statuto, l'OPRA gestisce la quota annuale per la sicurezza definita del citato accordo regionale in materia, destinata:

- alla funzionalità degli Organismi paritetici (OPRA/OPTA)
- alle attività formative
- ai programmi ed alle iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all'art. 51 del D.Lgs.81/08 e s.m.i

Per i compensi ai Coordinatori si fa riferimento all'accordo regionale del 23/12/2010.

Le parti sociali si riservano, sulla base delle vigenti disposizioni di legge, di individuare le forme e le modalità di rendicontazione e controllo dell'attività e delle relative spese.